



La qualifica di Materia Prima Seconda ed End of Waste

Tra passata e nuova disciplina

Edoardo Giusti¹

Introduzione

La gestione dei rifiuti rappresenta l'insieme di quelle attività rivolte a garantire la corretta amministrazione del fine vita di un materiale, che si può concludere con il suo recupero ovvero smaltimento in discarica o inceneritore. Il beneficio che comporta la prima scelta consta nel creare un nuovo prodotto in grado di sostituire in alcuni casi perfettamente la materia prima e ottenere benefici sotto un profilo economico. Per convesso, allo stesso tempo, ciò ha comportato non pochi casi di irregolarità nella gestione dei rifiuti, segnalati da parte dell'Autorità pubblica, che hanno condotto all'esito di mettere in discussione la bontà delle operazioni svolte sul materiale quando queste risultavano viziate nelle fasi operative e di trattamento. La presente riflessione prende le mosse dal quadro appena descritto, per giungere a interrogarsi se anche violazioni meramente formali del titolo abilitativo, lontane da insistere sulla qualità della materia di risulta, possano

pregiudicare la qualifica di un rifiuto recuperato come materia prima secondaria (MPS).

In merito alla questione in oggetto, è quindi in primo luogo necessario individuare quale sia la base normativa di riferimento che regola le operazioni di recupero dei rifiuti e definire quale sia la funzione che assolve il titolo abilitativo nei riguardi dell'attività.

L'evoluzione del quadro normativo.

Nel corso degli anni il Legislatore ha avuto cura di definire le procedure tramite le quali dovessero svolgersi le operazioni di recupero, con lo scopo di conseguire un obiettivo ed efficiente trattamento del materiale, tale da permettere una sua agevole reintroduzione sul mercato e promuovere l'impiego di una materia prima non vergine al fine di salvaguardare le risorse ambientali.

Ad oggi, il materiale risultante da siffatti processi di lavorazione, può ottenere una diversa qualifica in base alla tipologia di autorizzazione rilasciata,

¹ Dottore Magistrale in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Firenze e specializzato in Management delle risorse ambientali (GECA) alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Praticante Avvocato presso Studio Legale Giusti di Firenze.



ovverosia di procedura seguita per il trattamento dei rifiuti, dovendo a tal proposito distinguere tra produzione di **“materia prima secondaria” (MPS)**, **“semplice recupero di materia”**, e la nuova certificazione a carattere europeo **“end of waste” (EoW)**.

Per quanto riguarda la prima (MPS), questa rappresenta il modello adottato dal Legislatore italiano per promuovere il recupero e il consequenziale reimpiego di materiali di scarto alla luce della direttiva 75/442/CEE, come modificata dalla successiva direttiva 91/156/CEE.

Già introdotta nel nostro Ordinamento per la prima volta con la Legge 475/88 e poi richiamata nel Decreto Ronchi D.lgs 22/97, ha trovato infine successiva conferma nel TUA D.lgs 152/2006 nei previgenti artt. 181 e 181 bis, fino a quando non è stata in seguito oggetto di nuova riforma da parte del D.lgs 205/2010. Quest'ultimo intervento normativo, infatti, ha dato luogo ad una radicale innovazione della materia, assumendo il compito di rimuovere ogni precipuo riferimento giuridico all'istituto de quo, con contestuale introduzione dell'attuale dettato di cui all'art. 184 ter teso a meglio definire nel dettaglio i presupposti in presenza dei quali un materiale perda la qualifica di rifiuto. Tale riordino infatti si era reso necessario al fine di conformare il nostro Ordinamento giuridico a quanto disposto sul tema dall'introdotta

Direttiva comunitaria 2008/98/CE, in virtù di un avvicinamento del sistema nazionale all'innovativa certificazione europea End of Waste (EoW). Per altro verso, la natura non immediatamente precettiva ed automatica dei nuovi “criteri specifici” richiamati al comma 1 e 2 del predetto articolo, subordinati all'emanazione di puntuali regolamenti europei, ovvero di leggi/decreti ministeriali, ha comportato un'applicazione parziale del nuovo art. 184 ter che, in attesa di un più intenso avvicendamento normativo, ha continuato e continua in più ambiti di recupero a rivolgere la propria attenzione alla normativa di dettaglio esistente in tema di Materie Prime Secondarie.

Ciò ha di fatto consentito alle Autorità preposte di proseguire al rilascio di autorizzazioni ordinarie ex art. 208 TUA, ancorché semplificate ai sensi del combinato disposto degli artt. 214 e 216 TUA, per la produzione di MPS in tutte quelle occasioni nelle quali, sebbene siano rispettate le “condizioni” EoW richiamate ex art. 184 ter, allo stesso tempo non appaiono disponibili nuovi schemi ministeriali, comunitari ovvero i presupposti per il recupero dei rifiuti secondo la nuova disciplina.

Le procedure autorizzative

Posto un diverso onere istruttorio della procedura amministrativa, al pari delle



autorizzazioni ex art. 208, quelle semplificate fondano la loro ragion d'essere su una serie circoscritta di norme tecniche di riferimento per conseguire la qualifica di MPS per un dato materiale.

Queste ultime, già presenti nel nostro Ordinamento prima dell'avvento del TUA, dettano i c.d. "criteri specifici" richiamati ex art. 184 ter co. 2, ovvero i presupposti affinché si possa compiere un efficiente recupero dei rifiuti, come nel caso del D.M. 5 febbraio 1998, per quelli non pericolosi, il D.M. 12 giugno 2002 n. 161 per quelli pericolosi e D.M. 17 novembre 2005 n. 269 per quelli pericolosi provenienti dalle navi. In particolare, queste individuano per ogni tipologia di rifiuto la provenienza, le caratteristiche, il processo di recupero e quale debba essere il suo esito, ovvero sia le proprietà delle Materie Prime Seconde ottenute. Oltremodo, in talune circostanze, come per esempio nel caso degli inerti, sono altresì presenti ulteriori prescrizioni di dettaglio da fonti legislative inferiori, quale la circolare 5205/2005 in tema di granulometrie, atte a promuovere una precipua corrispondenza del materiale di risulta alla materia prima vergine.

Ciò detto, al fine dunque di conseguire il recupero di un rifiuto quale Materia Prima Seconda nonché End Of Waste, appare pertanto necessario una combinata aderenza del materiale di risulta alle "condizioni" riportate al primo

comma dell'art. 184 ter TUA, oltre che alla disciplina di dettaglio richiamata dai "criteri specifici" nel secondo periodo del medesimo disposto. Diversamente, nell'ipotesi in cui non sia possibile rinvenire alcun allineamento in tal senso per carenza di una od entrambe le condizioni di cui sopra, nonché qualora la norma tecnica di riferimento non riconosca diversa qualifica per il materiale trattato, l'unico profilo applicabile per giungere al riutilizzo di un materiale di scarto rimane pertanto il "semplice recupero di materia". In tale circostanza, il ciclo di recupero si considera compiuto non appena avviene la posa in opera del materiale trattato per i soli scopi autorizzati caso per caso dall'Autorità competente secondo le procedure prescritte, ovvero in base alle destinazioni prefissate dai Decreti Ministeriali.

Lo stato di conseguito recupero

Giunti a tal punto, deve essere ora affrontato in concreto quale sia il momento in cui un materiale possa oggettivamente dirsi recuperato e quindi sottratto al regime giuridico dei rifiuti. Ripercorrendo le fasi evolutive del quadro normativo, emerge che il primo modello, volto a regolare in modo organico il riutilizzo di materia, è da rinvenire nel previgente Decreto Ronchi all'art. 28, per le procedure ordinarie, e nel combinato disposto degli artt. 31 e 33 del



medesimo testo normativo con il D.M. 5 febbraio 1998, per le procedure semplificate.

Fino al 2006, anno dell'avvento del nuovo Testo Unico dell'Ambiente, il ciclo di recupero trovava esito non appena il materiale veniva utilizzato nell'attività/settore specificatamente richiamato nell'autorizzazione ordinaria, ovvero nel sopracitato Decreto Ministeriale. Sebbene i materiali dovessero essere conformi a quanto disposto nei testi di riferimento, non erano ancora fissate precise indicazioni affinché fossero oggettivamente e tecnicamente idonei ad un distinto impiego, né criteri per individuare un loro intrinseco valore. La principale esigenza del Legislatore infatti risiedeva nell'effettivo utilizzo del materiale recuperato, raggiunto facendo coincidere il momento dell'avvenuto recupero e, quindi, la conclusione dell'iter di gestione del rifiuto, con la sua posa in opera.

Con l'introduzione del nuovo testo unico dell'ambiente D.lgs 152/2006, della circolare 5205 nel 2005, nonché del riformato D.M. 5 febbraio 1998 ad opera del Decreto n. 186 del 2006, il quadro normativo assumeva un rinnovato aspetto, teso ad implementare la filiera grazie ad una nuova declinazione della procedura e alla definizione di puntuali parametri prestazionali per le materie prime seconde.

Onde evitare vuoti normativi, ai sensi dell'art. 181 co. 6 TUA, veniva altresì concesso agli Enti territoriali di accertare la natura di MPS di una

nuova sostanza attraverso il rilascio di un'autorizzazione ex art. 208 in caso di assenza di specifici disposti legislativi. Si spostava, dunque, l'attenzione del Legislatore che non si concentrava più sull'effettivo riutilizzo del materiale, ma bensì sulla sua conformità alle prestazioni per gli scopi che deve perseguire, facendo retrocedere il momento conclusivo del processo di recupero ad una fase antistante al suo impiego, ovvero alla fine di tutti i trattamenti previsti.

A conferma di ciò, infatti, l'art. 181 co. 12 del TUA stabiliva che la disciplina dei rifiuti doveva essere applicata fino al completamento delle operazioni di recupero, che si realizzavano allorquando non fossero stati più necessari ulteriori trattamenti tali da rendere impiegabili le sostanze, i materiali e gli oggetti in un processo industriale o commercializzati come materia prima secondaria. Senza dubbio, una siffatta preposizione esprimeva in modo lapidario la nuova tendenza normativa, giungendo pertanto a fissare l'effettivo istante in cui veniva realizzata una nuova materia prima.

Con l'emanazione del D.lgs 4/2008 si assiste ad una successiva fase del concetto normativo di "compiuto recupero" e di Materia Prima Seconda. Il decreto, infatti, dopo aver sostituito l'art. 181 TUA e i sopracitati comma 6 e 12, introduceva nel Testo Unico il nuovo art. 181 bis dedicato ai requisiti delle MPS, affidando un



precipuo interesse all'effettivo valore economico di scambio che la stessa doveva avere sul mercato.

Trovava un punto d'arresto, quindi, l'esigenza di fissare il preciso momento in cui avveniva il recupero del rifiuto, in virtù di un sincronismo giuridico causa-effetto assicurato da un valore di mercato delle MPS che rimaneva garantito dalla sola conformità delle stesse alle normative tecniche di riferimento per uno specifico impiego. In altre parole, l'intento della riforma era quello di eliminare un riferimento oramai divenuto superfluo in ragione di un rinnovato assetto normativo, che aveva reso possibile individuare una MPS con le medesime caratteristiche merceologiche e scopo di utilizzo della materia prima vergine, fin dall'esito del processo di trattamento.

Tali criteri, quindi, permettevano di distinguere tra i numerosi materiali previsti dal D.M. 05.02.1998, quali fossero dunque in concreto ed effettivamente in grado di racchiudere delle caratteristiche tali da essere esclusi dalla disciplina sui rifiuti.

Al contempo, il nuovo inquadramento aveva per altro verso ridotto l'autonomia decisionale degli Enti locali, sollevandoli dal loro previgente compito di accertare caso per caso la natura di nuove MPS. Ciò aveva dunque comportato un passo indietro per il rilascio di autorizzazioni ex art. 208 in assenza di una norma tecnica di riferimento, per le quali l'avvenuto recupero

tornava a coincidere con il momento della posa in opera.

L'annoso iter normativo trova in fine conclusione con la Legge n. 210/2008 e il D.lgs 205/2010, di recepimento della Direttiva 2008/98/CE, che come sopra riportato, ha abrogato l'art. 181 bis, eliminato i richiami alla materia prima seconda e introdotto il nuovo art. 184 ter dal titolo "cessazione della qualifica di rifiuto".

In particolare, la prima (Legge n. 210/2008) ha avuto l'effetto di ripristinare, tramite la conversione in legge di una norma esterna al TUA (d.l. 172/2008, art. 9 bis lett. a e b), la previgente competenza degli Enti locali a riconoscere ex art. 208 del Testo Unico la natura di MPS/EoW di singoli materiali recuperati e non ancora sottoposti ad alcuna disciplina Ministeriale.

Mentre la seconda (D.lgs 205/2010), prima ha sancito al comma 2 del nuovo art. 184 ter il compito dello Stato di riconoscere "caso per caso" la natura EoW di nuovi materiali, poi ha incorporato al comma 3 del medesimo dettato un rimando diretto al d.l. 172/2008 art. 9 bis lett. a) e b) al fine di soccorrere un'eventuale momentanea inattività normativa del MATTM in tema di EoW.

Da quel momento, per tempo è stato condiviso l'orientamento, confermato anche dalla



Circolare del MATTM del 01.07.2016² (n. prot. 10045), secondo il quale la riconosciuta autonomia degli Enti Territoriali in materia di EoW, sempre nel rispetto delle eventuali normative europee o nazionali di portata generale applicabili, esprimesse una funzione suppletiva rispetto alla competenza a livello centrale dello Stato in tema di recupero di rifiuti, al fine di non ostacolare la progressione della green economy e garantire una risposta concreta alle esigenze imprenditoriali e di mercato. Ad oggi, tale equilibrio ha trovato un momento di stallo e incertezza interpretativa, in ragione di un recente orientamento assunto sul tema da parte del Consiglio di Stato. Infatti, nella sentenza n. 1229/2018, alla luce delle politiche comunitarie, dei principi Costituzionali e di tutela ambientale, è stata rivendicata l'esclusiva competenza del Ministero dell'Ambiente in ambito di nuove certificazioni EoW, condannando così al semplice "recupero di materia" quei materiali per i quali non sussiste una normativa tecnica di riferimento.

Secondo il parere dei Giudici, il richiamato art. 9-bis d.l. n. 172/2008, in linea con il dichiarato carattere emergenziale e transitorio della disposizione medesima, prenderebbe in considerazione esclusivamente i materiali di cui

al comma 2 dell'art. 181-bis per dichiararli "conformi" alle autorizzazioni già rilasciate, senza attribuire alcun potere di declassificazione ex novo in sede di rilascio di nuove autorizzazioni. Tale posizione ha di fatto gettato nuovamente nel dubbio tutto l'impianto normativo e messo in allarme gli addetti ai lavori in attesa di sviluppi sul un tema.

Orbene, sulla scorta di quanto fino ad ora emerso, si può quindi ben giungere a definire il regime delle MPS come una certificazione "end of waste" ante litteram, ossia un sistema atto a produrre materiale recuperato già alla conclusione dei trattamenti sulla scorta di una normativa tecnica preesistente, non ancora riscritta secondo i nuovi canoni europei.

Ecco che quindi, grazie alla ricostruzione dei vari stadi evolutivi della normativa di riferimento, è possibile legittimamente fissare il momento della produzione di Materia Prima Seconda recuperata già alla conclusione dei trattamenti previsti, quando il materiale ha ormai acquisito prestabilite caratteristiche merceologiche, in linea con le condizioni riportate all'art. 184 ter, senza dover attendere la pedissequa messa in opera, come al contrario avviene proprio per il "semplice recupero di materia".

² Circolare MATTM prot. 10045 del 1 luglio 2016: "In definitiva sono individuate **tre modalità di definizione dei criteri di EoW**, gerarchicamente ordinate. I criteri di cui ai regolamenti europei prevalgono, nell'ambito del loro rispettivo campo di applicazione, sui criteri definiti con decreti ministeriali, laddove abbiano ad oggetto le stesse tipologie di rifiuti. A loro volta, i criteri

definiti con decreti ministeriali prevalgono, salvo uno specifico regime transitorio stabilito dal rispettivo decreto ministeriale, sui criteri che le Regioni - o gli enti da questi delegati - definiscono in fase di autorizzazione ordinaria di impianti di recupero dei rifiuti, sempre che i rispettivi decreti ministeriali abbiano ad oggetto le medesime tipologie di rifiuti".

Un'applicazione normativa non omogenea.

Invero, contrariamente a quello che si possa pensare, anche dopo l'ultima conseguita riforma, l'attuale sinallagma esistente tra la normativa di settore (TUA), quella tecnica di dettaglio e la produzione di Materia Prima Secondaria non ha allo stesso modo comunque più trovato una perfetta sintonia in seno al rilascio dei titoli abilitativi da parte delle Autorità competenti. Non in poche occasioni, infatti, queste si sono rese portavoce di generalizzate politiche restrittive dirette a vincolare e, quindi, a subordinare l'efficacia del recupero del materiale al momento della sua posa in opera per una specifica realizzazione. Ciò aveva condotto in taluni casi a travisare la qualifica che acquisiva il rifiuto post trattamento, fino a causarne la perdita di una vantata autonomia rispetto alla pedissequa operazione di messa a dimora.

Tale considerazione trae origine, oltre che da una mala interpretazione della suddetta volontà legislativa nazionale, anche dall'influenza prodotta da taluni recenti regolamenti comunitari promulgati in tema di rottami metallici (Regolamento UE n. 333/2011), di vetro (Regolamento UE n. 1179/2012) e di rame (Regolamento UE n. 715/2013), per i quali si è stabilito la loro cessazione dalla qualifica di rifiuto a conclusione dei prefissati trattamenti,

solo dopo una loro successiva cessione ad un altro detentore, ritardando così di fatto l'ottenimento della nuova qualifica di materia prima.

Se pur trattasi di regolamenti riferiti al recupero di specifiche tipologie di rifiuti, allo stesso modo tali interventi, in combinazione con la nuova tendenza legislativa interna, tesa a conformare la disciplina nazionale sul recupero rifiuti con quanto statuito a livello europeo in tema di EoW, ha condotto le Autorità preposte a supporre erroneamente un'applicazione estesa del predetto modus operandi anche nei confronti di ambiti estranei a quelli trattati.

A dispetto di autonome iniziative e considerazioni promosse da preposte Autorità, giova a tal proposito fare menzione di quanto a più riprese è stato sancito dallo stesso Ministero dell'Ambiente sulla questione in esame che, in alcuni rilasciati pareri, ha avuto occasione di fare chiarezza sul punto e fissare i confini entro cui opera l'art. 184 ter TUA. In particolare, l'Autorità nazionale nelle proprie considerazioni ha specificato che, alla luce delle stabilite peculiarità delle materie prime seconde tassativamente elencate nel D.M. 05.02.1998 e successivi D.D. M.M., i materiali recuperati che corrispondano ad esse e che rispettino gli altri requisiti ovvero prescrizioni stabiliti nei medesimi D.M., sono esonerate dal regime dei rifiuti. Di tal che, la proposizione ministeriale di



fatto dirime ogni dubbio sull'argomento, riconoscendo così la realizzazione di un nuovo prodotto fin dalla conclusione dei trattamenti di recupero, quando sia munito di specifiche caratteristiche tecniche per un prefissato tipo di utilizzo, rispetti la normativa di settore, nonché sia compatibile da un punto di vista ambientale e della salute pubblica. L'impiego nel profilo di destinazione sancito nei Decreti Ministeriali di cui sopra, non rappresenta quindi il momento conclusivo del processo di recupero, bensì il naturale sbocco per cui è stata prodotta la materia prima seconda, in ragione delle acquisite proprietà tecniche/merceologiche della materia vergine che va a sostituire e del rispetto delle condizioni dettate all'art. 184 ter TUA.

Infrazioni del titolo abilitativo e relative conseguenze.

Il titolo abilitativo al recupero assume una doppia funzione, l'una a carattere formale e l'altra di tipo sostanziale, che si traduce sotto il profilo di una verifica delle attività da parte della PA e di tutela degli interessi legittimi collettivi. La prima, ottemperata grazie al monitoraggio puntuale delle varie fasi della filiera di gestione dei rifiuti da parte degli enti preposti impegnati nella verifica delle conformità prescritte. La seconda, assolta dalle sopracitate fissate procedure tecniche di dettaglio, ancorché dalle

prescrizioni impartite dalle Autorità preposte in caso di titoli abilitativi ai sensi dell'art. 208 TUA. Queste, infatti, sono rivolte sia a garantire esigenze di tipo ambientale, come la salvaguardia del territorio e la tutela dell'incolumità pubblica, che ad assicurare la qualità dei materiali di risulta dal processo di recupero.

Poste tali premesse, deve giustappunto essere chiarito se una violazione di carattere amministrativo/formale del titolo autorizzativo, quindi estranea alle operazioni di trasformazione, possa insistere sulla qualifica finale del prodotto realizzato.

In linea con il fine perseguito dall'Ordinamento europeo e nazionale, appare dunque necessario fare una distinzione tra il tipo di violazione amministrativa posta in essere e il bene giuridico tutelato dall'Ordinamento con le prescrizioni imposte. Infatti, nel caso di infrazioni che possano incidere sulla qualità del materiale in entrata, quando non sia corretta oltreché incompleta la tenuta dei registri di tracciabilità dei flussi dei rifiuti, emerge un eventuale rischio per l'incolumità pubblica e la prevenzione ambientale, che a sua volta si traduce in luogo ad una probabile pericolosità del materiale generato per l'incerta provenienza e prestazione.

Il disvalore rilevato pertanto influisce anche sulla bontà del prodotto in uscita dal processo di recupero, posta la presunta cattiva gestione alla base del processo di lavorazione che può aver

influito sulle caratteristiche qualitative dello stesso, da cui ne deriva una non conformità ai parametri prestabiliti.

Di altra soluzione invece appare l'ipotesi in cui la violazione del titolo abilitativo avvenga in una fase a valle del processo di lavorazione, quando sia già stata prodotta materia prima secondaria, in assenza di vizi amministrativi capaci di incidere sulla qualità del rifiuto in entrata. In tale ipotesi, rinvenibile per esempio quando una ditta abbia trattato un quantitativo di rifiuti superiore rispetto a quanto consentito dall'autorizzazione rilasciata, la violazione formale, che insiste sulla fase conclusiva della filiera, non ha un'efficacia risolutiva nei confronti della nuova qualifica acquisita dal materiale.

Si considera del medesimo tenore e soluzione altresì il caso in cui sia stata rilevata una mancata conformità ad un'impartita prescrizione dell'Autorità che imponga un limite quantitativo discrezionale al commercio della materia prima secondaria prodotta. Invero, anche in tale ipotesi, quando la stessa sia ceduta ad attività per le quali fin dall'origine era destinata, l'azione in sé non comporta alcun tipo di disvalore legato alle caratteristiche merceologiche proprie del prodotto realizzato, bensì un illecito di tipo amministrativo in punto di mancato rispetto di quanto ordinato.

Come infatti insegna anche la giurisprudenza della Suprema Corte nella sentenza n. 41942 del

2014, la qualifica di "rifiuto cessato" ex art. 184 ter viene assunta esclusivamente all'esito di tutte le attività di recupero indicate nel regolamento ovvero delle prescrizioni di riferimento, di cui si deve dare conto in sede di controllo. In medesimo orientamento è stato ribadito dalla Corte anche nella sentenza n. 41075 del 2015, nella quale fa derivare la cessazione della qualifica di rifiuto da una pregressa, necessaria e dimostrata attività di recupero secondo i prefissati canoni tecnici. Di tal che, solo le materie che risultino corrispondenti a quanto indicato possono conseguirla e coerentemente essere poste in commercio come prodotti e non come rifiuti.

In conclusione, quindi, alla stregua di quanto rilevato, per convesso si giunge dunque al punto di ritenere che siano in grado di intervenire sulla qualifica di Materia Prima Seconda esclusivamente quell'insieme di violazioni, sia formali che sostanziali, che intercedano sull'impianto organizzativo e operativo del processo di recupero, tale da mettere a repentaglio la tutela ambientale e l'incolumità pubblica in luogo ad un'incerta qualità del materiale in entrata ed in uscita.

A beneficio di una miglior comprensione delle procedure autorizzative al recupero di rifiuti e del loro coordinamento alla normativa di riferimento, pare opportuno riportare uno schema riassuntivo di quanto esposto.



RECUPERO				
PER OTTENERE	PROCEDURE/AUTORIZZAZIONI*	NORMA DI RIFERIMENTO*	NORMATIVA TECNICA	MOMENTO DELL'AVVENUTO RECUPERO
Semplice Recupero Di Materia	Ex art. 208 TUA	Art. 183 lett. t	Non presente	Al momento del riutilizzo
		Art. 183 lett. t, Art. 184 ter		
	Ex art. 214/216	Art. 183 lett. t	D.M. 05.02.1998; D.M. n. 161/2002; D.M. n. 269/2005	
MPS (EoW)	Ex artt. 208	Art. 184 ter	Prescrizioni regionali con rimando ai Decreti Ministeriali	Con la conclusione dei trattamenti e certificazione
	Ex artt. 214/216		D.M. 05.02.1998; D.M. n. 161/2002; D.M. n. 269/2005; Circ. 5205/05	
EoW	Ex artt. 208/214/216	Art. 184 ter	Regolamenti europei (1), in mancanza Nuovi DM nazionali** (2)	Con la cessione all'utilizzatore (1); Con la conclusione dei trattamenti e certificazione (2)
	Ex artt. 208	Art. 184 quater	Art. 184 quater	Con la conclusione dei trattamenti e certificazione